



COMUNE DI MENAGGIO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 21-02-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Spaggiari Michele	P	Redaelli Guido Andreas Maria	P
Bobba Alberto	P	Fraquelli Luigi	A
Cereghini Fabrizio A.	P	Pedrazzini Gianluca	A
Venini Maria Donata	P	Rizzella Angelo	P
Selva Bruno	A	Redaelli Maria Cristina	P
Martinelli Mario	P	Tatti Simone	P
Pozzi Valentina	P		

Presenti...: 10

Assenti...: 3

Partecipa il Segretario Generale De Lorenzi Dott. Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Spaggiari Michele, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PER IL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI SI DEMANDA ALLA REGISTRAZIONE DIGITALE DELLA SEDUTA CONSILIARE CONSERVATA AGLI ATTI E DISPONIBILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28.04.2016, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2 in data 21.02.2018, il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale stesso, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;

Visto altresì l'art. 33 del suddetto Regolamento che demanda l'individuazione delle scadenze delle rate di riscossione della TARI al Consiglio Comunale;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Ricordato altresì che dal 1.01.2018, nella determinazione dei costi di cui all'art. 1, comma 654 della Legge 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Viste le linee guida interpretative del MEF, emanate in data 8.02.2018, per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per l'individuazione del fabbisogno standard di riferimento di ciascun Comune;

Visto l'allegato "A" - Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2018** di € 529380,82, *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 205380,82

COSTI VARIABILI € 324000,00

Dato atto che, dal calcolo della determinazione del fabbisogno standard di riferimento di questo Comune per l'esercizio 2018, effettuato dall'Ufficio tributi, si evince un costo standard complessivo di euro 538954,32.;

Rilevato pertanto che, i costi di gestione previsti dal piano finanziario non superano il valore del costo standard complessivo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29.03.2017, con la quale e' stato approvato il Piano Finanziario, le tariffe della TARI per l'esercizio 2017, nonché stabilite le scadenze per la riscossione del tributo;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*, al contempo dispone che *"... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147..."*;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2018**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica e alla regolarita' contabile del provvedimento in esame, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario a norma dell'art. 49 del TUEL;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Rizzella Angelo, Tatti Simone e Redaelli M. Cristina) e n. 0 contrari, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare **per l'anno 2018**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 12 del relativo Regolamento comunale, il Piano Finanziario della componente TARI all'interno della IUC, nonche' le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) Di stabilire, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento TARI, che la riscossione dovra' avvenire in 2 (due) rate con scadenza:

- **16 settembre**
- **16 novembre**

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare con voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Rizzella Angelo e Redaelli M. Cristina) e n. 0 contrari, resi nei modi e forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Spaggiari Michele

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE
De Lorenzi Dott. Giovanni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-02-2018

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 21-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
De Lorenzi Dott. Giovanni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*